Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2099

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della difesa (LA RUSSA)

dal Ministro della giustizia (ALFANO)

e dal Ministro per la semplificazione normativa (CALDEROLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 2010

Delega al Governo per l'emanazione del codice penale delle missioni militari all'estero

TIPOGRAFIA DEL SENATO (900)

INDICE

Relazione . . . . . *Pag.* 3

Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) . . . . . » 12

Analisi tecnico-normativa . . . . . » 16

Disegno di legge . . . . . » 23

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge ha ad oggetto l'attribuzione al Governo della delega per la predisposizione del codice penale delle missioni militari all'estero, intervento organico che risponde all'esigenza di disporre di un *corpus* normativo a regime per le missioni all'estero, più volte auspicato dal Parlamento e corrispondente ad impegni assunti anche dai precedenti Governi e, da ultimo, confermati nell'ordine del giorno G103 accolto dal Governo il 2 dicembre 2009, nel corso dei lavori di conversione del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197 (atto Senato n. 1850).

L'articolato è stato predisposto avvalendosi dell'opera di un gruppo di lavoro, presieduto dal Consigliere giuridico del Ministro della difesa e composto da rappresentanti dell'Ufficio legislativo dello stesso Ministero e del Ministero della giustizia, da ufficiali dello Stato maggiore della Difesa e degli Stati maggiori di Forza armata, del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando generale del Corpo della guardia di finanza, da magistrati militari e da un professore universitario. È stato così possibile esaminare in modo rapido e costruttivo le specifiche esigenze e le relative priorità, individuando soluzioni condivise sulle complesse e delicate tematiche.

Il testo che si rimette ora all'esame del Parlamento costituisce la prima tappa di una riforma più ampia che ha come ulteriori obiettivi la revisione del codice penale militare di pace e del codice penale militare di guerra.

La scelta di anticipare una parte dell'intervento risponde all'esigenza di definire, quanto prima, in modo chiaro e stabile e in conformità al diritto internazionale, il regime penale applicabile al personale impegnato nelle missioni militari all'estero, superando così l'esigenza di continuare a prevedere il quadro normativo di riferimento nei periodici provvedimenti di proroga delle missioni internazionali.

Il codice delle missioni militari all'estero consentirà di colmare una lacuna nell'ordinamento nazionale, soprattutto per ciò che riguarda i reati previsti dall'articolo 8 dello Statuto della Corte penale internazionale (crimini di guerra), di semplificare la normativa di settore, di razionalizzare il riparto di giurisdizione tra l'autorità giudiziaria militare e l'autorità giudiziaria ordinaria e di riunire in un unico testo tutte le disposizioni in materia. Sarà così possibile superare la dialettica pace/guerra che ha, in più circostanze, accompagnato i dibattiti parlamentari in sede di esame dei provvedimenti di proroga delle missioni all'estero, tenuto conto che l'impegno dell'Italia nelle missioni militari all'estero si inquadra negli obiettivi di sostegno della pace, della sicurezza e della legalità internazionale, perseguiti dalle Nazioni Unite, dalla NATO, dall'Unione europea e dalle altre organizzazioni internazionali di cui lo Stato è parte, in conformità ai princìpi di diritto internazionale e della Costituzione.

La riforma consentirà inoltre di superare incertezze e ambiguità delle disposizioni vigenti, più volte emerse in sede di dibattiti dottrinali. Pare significativo segnalare al riguardo che, malgrado l'automatismo previsto dall'articolo 9 del codice penale militare di guerra secondo cui «sino all'entrata in vigore di una nuova legge organica sulla materia penale militare, sono soggetti alla legge penale militare di guerra, ancorché in tempo di pace, i corpi di spedizione all'estero per

operazioni militari armate ...», il legislatore ha inteso definire, di volta in volta, il regime penale da applicare al personale impiegato nelle missioni militari all'estero. Dal dopoguerra, la prima applicazione del codice penale militare di guerra ha avuto luogo in occasione della partecipazione alla missione «*Enduring Freedom*», prevista dal decreto-legge 1º dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6. Tra il 2001 e il 2006 tale disciplina è stata applicata per le missioni in Afghanistan (2001-2006) e per la missione in Iraq (2003-2006), mentre per le rimanenti è stato applicato il codice penale militare di pace. A partire dalla legge 4 agosto 2006, n. 247, invece, è stato applicato il codice penale militare di pace per tutte le missioni.

Coerentemente con tali premesse, il disegno di legge ha come scopo la piena tutela dei cosiddetti «soggetti deboli» coinvolti nelle operazioni militari (infermi, feriti, popolazione civile, prigionieri o persone comunque detenute a qualsiasi titolo), la coesione interna delle Forze armate e la necessaria salvaguardia del personale impegnato nelle operazioni, nel quadro dell'imprescindibile rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario. Nella configurazione delle fattispecie si prevede di qualificare come militari i reati che offendono interessi militari nel rispetto del riparto di giurisdizione tra autorità giudiziaria ordinaria e autorità giudiziaria militare statuito dall'articolo 103, ultimo comma, della Costituzione, come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 429 del 10 novembre 1992. Pertanto, nel caso di commissione di reato militare da parte di un non militare, anche in concorso con un militare, il primo sarà sempre giudicato dal giudice ordinario.

Questi, in sintesi, gli elementi salienti introdotti dal disegno di legge:

– fattispecie corrispondenti ai crimini previsti dall'articolo 8 dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232;

– aggravamento di pene per i reati del codice penale militare di pace, commessi durante le missioni militari all'estero;

– specifica scriminante per l'uso delle armi e degli altri strumenti di coazione fisica nel corso delle missioni militari all'estero;

– ulteriori disposizioni penali per la protezione dei cosiddetti soggetti deboli;

– reati contro il servizio commessi dal comandante nel corso delle operazioni militari, perseguibili a richiesta del Ministro competente;

– definizione organica delle norme processuali applicabili specificamente alle missioni all'estero;

– estensione delle norme processuali concernenti gli adempimenti in caso di arresto durante le missioni anche ai reati che rientrano nella cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria (ampliamento dell'ambito di applicazione dell'articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 421 del 2001);

– facoltà per gli appartenenti alle Forze armate di espiare la pena o la custodia cautelare in relazione a qualsiasi reato presso stabilimenti militari di pena.

L'articolo 1, comma 1, reca la delega al Governo per l'adozione del nuovo codice penale delle missioni militari all'estero, fissando, a tale fine, il termine di dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge. È apparso opportuno ricorrere, data la complessità della materia, allo strumento della delega, soluzione adottata anche in occasione di altre importanti riforme, come quelle relative al nuovo codice di procedura penale (legge 16 febbraio 1987, n. 81) e in materia di diritto societario (legge 3 ottobre 2001, n. 366).

Ai commi 2 e 3 viene prevista l'entrata in vigore del codice dopo sei mesi dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, nonché la possibilità di adottare uno

o più decreti correttivi entro i successivi dodici mesi.

All'articolo 2, comma 1, sono individuati i princìpi e i criteri direttivi di carattere generale (lettera *a)*) e quelli specifici (lettera *b*)). Questi ultimi riguardano definizioni e profili di diritto sostanziale [princìpi dal n. 1) al n. 7)], l'introduzione delle fattispecie corrispondenti ai crimini previsti dall'articolo 8 dello Statuto della Corte penale internazionale [princìpi dal numero 8) al numero 32)], la predisposizione di ulteriori disposizioni atte a conformare il codice ad altre importanti norme di diritto internazionale umanitario [princìpi dal numero 33) al numero 45)], specifiche previsioni in materia di reati contro il servizio durante le operazioni militari [princìpi dal numero 46 al numero 53)] e, infine, disposizioni in materia processuale [princìpi dal numero 54 al numero 59)]. La sistematica della materia è coerente con i princìpi e i criteri direttivi previsti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

I princìpi contenuti ai numeri 1) e 2) prevedono l'applicazione del nuovo codice alle missioni militari all'estero, deliberate dal Governo e svolte dai contingenti militari, con ciò assolvendo ad un'esigenza di certezza del diritto, di piena rispondenza delle disposizioni alle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, di uniformità del trattamento del personale impiegato in missioni all'estero e di semplificazione normativa. Tale criterio riprende la *ratio* del comma terzo dell'articolo 165 del codice penale militare di guerra, introdotto dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 2002, n. 15, secondo cui le disposizioni del libro III, titolo IV, concernenti i reati contro le leggi e gli usi della guerra (tra i quali sono compresi i crimini di guerra) «... si applicano alle operazioni militari armate svolte all'estero dalle Forze armate italiane», con ciò intendendo assicurare, anche in condizioni diverse dalla guerra e dai conflitti armati, la protezione dei diritti fondamentali.

La soluzione, approfonditamente valutata e unanimemente condivisa in sede di gruppo di lavoro ministeriale, tiene conto del contesto in cui hanno luogo le missioni militari all'estero e della necessità di non ancorare la tutela di diritti fondamentali a parametri aleatori. È di tutta evidenza che nel quadro di destabilizzazione degli Stati in cui si svolgono le missioni (stato direttamente proporzionale all'intensità della crisi) è accresciuto il rischio per la popolazione locale e per gli altri soggetti deboli di subire violazione dei diritti fondamentali e, al tempo stesso, risulta affievolita la capacità di assicurare la legalità. Talune gravi violazioni del diritto internazionale, in tali circostanze, assumono perciò una particolare offensività di cui occorre tenere conto per definire l'ambito di applicazione delle fattispecie previste dal presente codice. Gli stessi presupposti sono stati posti a fondamento della legge 16 aprile 2009, n. 45, con la quale è stato ratificato il II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, già applicabile nel corso delle missioni internazionali.

Al numero 3) viene prevista la qualificazione come reati militari delle fattispecie che saranno introdotte nel codice delle missioni in sede di esercizio della delega, nonché di altre violazioni della legge penale comune commessa dal militare, nel corso delle missioni internazionali, in luogo militare, o comunque nello svolgimento di attività di servizio, in offesa dello Stato, del servizio militare, dell'amministrazione militare, di altro militare o di appartenente alla popolazione civile che si trova nei territori esteri in cui si svolgono le missioni, ovvero ogni delitto in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi e di produzione, uso e traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, commesse dal militare.

Ne consegue, in quest'ultimo caso, una estensione della competenza della autorità giudiziaria militare di Roma.

La qualificazione dei reati in argomento come reati militari discende dal fatto che le fattispecie integrano un'offesa ad interessi militari e, pertanto, la loro cognizione viene devoluta alla magistratura militare, la quale attualmente ha in tutto le stesse caratteristiche organizzative e di *status* e le medesime garanzie di autonomia e indipendenza proprie della magistratura ordinaria. La sua specificità consiste nell'*expertise* attagliata alla qualificazione di militarità dei fatti, degli autori e dell'ambiente e si risolve in una specializzazione per materia su ciò che riguarda l'interesse pubblico militare.

La scelta, pienamente in linea con il principio affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 298 del 6 luglio 1995, secondo cui il legislatore è libero di scegliere il tipo di illecito, militare o comune, purché osservi il principio della ragionevolezza, segue la logica dell'articolo 47 del codice penale militare di guerra, nella formulazione introdotta dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, cioè quella di razionalizzare il riparto di giurisdizione tra autorità giudiziaria militare ed autorità giudiziaria ordinaria, mediante la individuazione di presupposti specifici in presenza dei quali fatti, già previsti come reato dalla legge penale comune, ma idonei a recare una significativa offesa ad interessi militari, vengano qualificati come reati militari.

Il medesimo principio di delega, per esigenze di chiarezza e completezza, richiama espressamente l'articolo 19 del codice penale militare di pace, secondo cui le disposizioni di quel testo normativo si applicano alle altre leggi penali militari in quanto non sia diversamente stabilito (cosiddetto principio di complementarietà). I rapporti tra il nuovo codice e il codice penale comune rimangono regolati dall'articolo 16 del codice penale, secondo cui le disposizioni in esso contenute si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali quando non sia stabilito altrimenti. Il nuovo codice manterrà, invece, una piena autonomia rispetto al codice penale militare di guerra.

La cognizione sulle fattispecie incriminatrici di nuova introduzione o modificate (compresi i cosiddetti crimini di guerra) è ripartita tra il tribunale di Roma e il tribunale militare di Roma: al primo viene attribuita la giurisdizione sui fatti commessi da civili italiani (compresi quelli al seguito della missione), da stranieri e da militari stranieri (entro i limiti stabiliti al punto 4 del testo), mentre al secondo viene attribuita la giurisdizione sui fatti commessi da militari italiani. La soluzione individuata è pienamente coerente con il principio espressamente affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 492 del 1992, secondo cui, nel rispetto dell'articolo 103 della Costituzione, occorre tenere distinti in questa materia i piani della *lex* e della *iurisdictio*.

La disposizione di cui al numero 4.1) fissa espressamente il *dies a quo* ai fini dell'applicazione del nuovo codice facendolo coincidere con quello dell'impiego per la missione per il personale del contingente militare impegnato direttamente nelle operazioni e perciò destinato a raggiungerne il luogo di svolgimento, laddove per il personale di comando e controllo e di supporto alla missione, che resta sul territorio italiano o che è impegnato in altri Stati, l'inizio dello svolgimento di tali funzioni di supporto segna il momento iniziale dell'applicazione dello stesso codice.

I numeri 4.2) e 4.3) disciplinano l'esercizio della giurisdizione italiana con riferimento ai reati commessi all'estero ovvero in alto mare, nel corso della missione, questione rivelatasi particolarmente delicata nell'esperienza delle operazioni internazionali di pace cui hanno partecipato i militari italiani. In particolare, le norme rappresentano una concreta attuazione dell'articolo 7, primo comma, numero 5., del codice penale e sono finalizzate a consentire l'applicazione della legge italiana al di là dei casi già stabi-

liti, soprattutto per offrire una tutela più estesa al personale militare.

Pertanto, viene previsto l'esercizio della giurisdizione nazionale nei confronti di chiunque commetta reati, anche diversi da quelli contro la personalità dello Stato, ai danni dei militari o dei civili italiani partecipanti alla missione ovvero di beni italiani. In altri termini, potranno essere giudicati dall'autorità giudiziaria italiana in base alla legge penale nazionale applicabile secondo i casi i soggetti, anche stranieri, ritenuti responsabili di qualunque reato commesso in territorio estero contro lo Stato italiano, contro il personale italiano che partecipa alle missioni internazionali e contro beni italiani. In tali ipotesi viene stabilita la procedibilità a richiesta del Ministro della giustizia, scelta consolidata nelle leggi di autorizzazione delle missioni militari all'estero che si sono succedute dal 2001 ad oggi (da ultimo, l'articolo 7 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, il quale rinvia alle disposizioni in materia penale previste dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni e dall'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies* del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197). Se il reato è commesso a danno di un militare, ai fini della procedibilità, viene richiesto il parere del Ministro della difesa e, se la parte offesa appartiene al Corpo della guardia di finanza, il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il filtro costituito dalla richiesta di procedimento eviterà, poi, che operi in maniera indiscriminata sulla giurisdizione nazionale la *vis atractiva* derivante dalla connessione tra reati. In tali casi rimane ferma la cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria di Roma, sia nel caso in cui il soggetto attivo sia un civile straniero (in base al già ricordato regime di ripartizione di competenze tra autorità giudiziaria ordinaria e autorità giudiziaria militare nel vigente quadro costituzionale), sia nel caso di autore del fatto militare (dal momento che, per la richiamata autonomia del codice delle missioni militari all'estero rispetto al codice penale militare di guerra, non è applicabile l'articolo 13 del suddetto codice che estende la giurisdizione di tribunali militari italiani ai «militari nemici»).

Viene infine prevista l'applicabilità del codice ai soggetti italiani al seguito dei contingenti militari, elencati nell'articolo 4, lettera *a),* n. 4, della III Convenzione di Ginevra, che saranno anch'essi sottoposti alla legge italiana, ferma restando la necessità che le attività da loro concretamente svolte debbono essere consentite. Ancorché non si ritenga in questa sede di legittimare o di qualificare in punto di legittimità figure ibride, come ad esempio i cosiddetti *contractors*, nondimeno si ritiene opportuno, ove siano presenti in punto di fatto, ricondurle al massimo di realistica disciplina militare, affinché le loro condotte, siano penalmente sanzionate con opportuno rigore, evidentemente, anche in tal caso, ad opera della giurisdizione ordinaria.

Da segnalare, al numero 7), la riproduzione della previsione già contenuta nell'articolo 15 del codice penale militare di guerra modificato dall'articolo 2 della legge 31 gennaio 2002, n. 6, a tutela degli appartenenti stranieri al contingente multinazionale che opera nella missione militare all'estero.

Dai princìpi generali enunciati deriva che, anche in questi casi, ricorrendo la condizione di procedibilità, la giurisdizione è attribuita all'autorità giudiziaria ordinaria di Roma.

Uno degli elementi di novità del disegno di legge è costituito dalla scriminante speciale prevista al numero 5) per il militare che, nel corso della missione, fa uso, ovvero ordina di fare uso, delle armi o di altro mezzo di coazione fisica nel rispetto delle direttive, delle regole di ingaggio e degli ordini legittimamente impartiti per la specifica missione. L'innovazione si è resa necessaria per assicurare un'adeguata tutela ai militari

che, nel corso delle missioni militari all'estero ricorrono legittimamente all'uso della forza. Infatti, le scriminanti previste dal codice penale (articoli 51, 52 e 53) e dal codice penale militare di pace (articoli 41, 42 e 44) sono modulate per disciplinare situazioni di impiego delle Forze armate e delle Forze di polizia in contesti ben diversi da quelli che connotano gli attuali teatri delle operazioni militari internazionali, talvolta caratterizzati da gravi situazioni di destabilizzazione e da elevati rischi per la sicurezza e l'incolumità del personale. Per tale ragione si è resa necessaria l'introduzione di una disciplina specifica che appresta un'adeguata tutela sul piano giuridico al personale militare, evitando qualsiasi irragionevole rischio di addebitare responsabilità ai militari che hanno operato nel pieno rispetto del diritto internazionale, delle disposizioni che regolano la missione e degli ordini legittimamente impartiti. La necessità dell'intervento, che si armonizza con la normativa vigente, è avvertita sia dalle Forze armate sia nell'ambito della magistratura militare ed è stata introdotta, con analoga formulazione in sede di conversione del decreto-legge n. 152 del 2009 (ai citati commi 1-*sexies* e 1-*septies* dell'articolo 4), richiamata anche dall'articolo 7 del decreto-legge 1º gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, con riferimento alle sole missioni ivi previste.

Va precisato, per completezza, come la scriminante speciale di cui al numero 12.2) non costituisce una duplicazione di quella generale appena descritta, operando la prima, evidentemente, in un contesto del tutto differente, estraneo all'uso della forza.

L'intervento è completato dall'introduzione dell'ipotesi di responsabilità per colpa, simmetrica a quella contenuta nell'articolo 55 del codice penale, nel caso in cui si eccedano, a tale titolo, i limiti della scriminante.

Con le disposizioni contenute nei numeri da 8) a 32) viene data attuazione all'articolo 8 dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998, concernente i crimini di guerra. L'adeguamento dell'ordinamento interno alle norme di diritto sostanziale dello Statuto di Roma costituisce un obbligo assunto dal nostro Paese con la citata ratifica che ha avuto luogo con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Inoltre, l'intervento legislativo consente di adeguare in modo completo l'ordinamento nazionale alle Convenzioni internazionali in materia di diritto internazionale umanitario, firmate a Ginevra dell'8 dicembre 1949, ratificate ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1739, nonché ai due Protocolli aggiuntivi dell'8 giugno 1977, ratificati ai sensi della legge 11 dicembre 1985, n. 762. Per ciò che riguarda la tutela dei beni culturali non sono stati introdotti princìpi di delega in quanto si tratta di materia già disciplinata dalla citata legge n. 45 del 2009, che ha introdotto specifici reati (articoli da 7 a 12).

In sintesi, si è proceduto a stabilire l'introduzione di alcune fattispecie delittuose non previste nell'ordinamento ovvero l'adattamento e l'integrazione di quelle già esistenti e, in entrambi i casi, sono stati individuati gli elementi costitutivi, ossia soggetti, condotte, limiti edittali di pena, eventuali circostanze, per assicurare adeguata tutela a tutti i soggetti – militari, civili e popolazioni locali – a qualunque titolo coinvolti nei teatri operativi ove intervengono i contingenti italiani.

Tali disposizioni consentiranno di perseguire, tra gli altri, gli atti ostili condotti contro uno Stato in violazione delle convenzioni internazionali o delle disposizioni che regolano la missione, il ricorso a mezzi o a modi di combattimento vietati dalle convenzioni internazionali, la cattura di ostaggi, l'uso arbitrario di violenza contro civili, il compimento di atti di tortura (per quest'ultima si è inteso fare riferimento alla definizione contenuta all'articolo 7, paragrafo 2, lettera *e),* dello statuto della Corte penale internazionale, il saccheggio e l'incendio, la distruzione di luoghi di culto ovvero di

beni in uso alla popolazione civile, l'uso di armi contro ambulanze, ospedali e strutture sanitarie, il maltrattamento di feriti e di naufraghi, la violazione delle norme di diritto internazionale sulla tutela di persone inferme o verso prigionieri, lo stupro etnico, la sterilizzazione forzata, la gravidanza forzata, l'uso di cosiddetti scudi umani e la deportazione.

Le norme, anche quando riprendono le disposizioni sulla tutela dei cosiddetti «soggetti deboli», già inserite nel libro III, titolo IV, del codice penale militare di guerra, recano modifiche significative in termini di contenuto e di adeguamenti di pena, per rispondere anche alle diverse circostanze di impiego delle Forze armate nelle missioni militari all'estero per il mantenimento della pace e della sicurezza.

Le pene sono individuate nel rispetto deì princìpi costituzionali di adeguatezza e di proporzionalità e al connesso principio di necessaria offensività delle condotte, avuto riguardo alla natura dei beni giuridici protetti e al rapporto con analoghe fattispecie previste dal codice penale o da leggi speciali.

Si è inteso, poi, differenziare il trattamento sanzionatorio in funzione delle conseguenze prodotte, prevedendo la punibilità anche a titolo colposo nelle fattispecie di reato più gravi.

La imprescrittibilità dei delitti di cui ai numeri da 8) a 31) costituisce attuazione dell'articolo 29 dello statuto della Corte penale internazionale.

I successivi princìpi contenuti nei numeri da 33) a 52) completano l'adattamento del nuovo codice ai princìpi di diritto internazionale umanitario. Si tratta di fattispecie presenti nel richiamato libro III, titolo IV, del codice penale militare di guerra, adeguatamente revisionate, nella struttura e nelle pene. Esse riguardano il compimento di atti ostili nel corso delle operazioni militari in violazione degli ordini ricevuti, gli atti di rappresaglia, il vilipendio di distintivi internazionali, l'omessa assistenza di feriti o sottrazione ad essi di beni o denaro, la violenza contro persone addette al servizio sanitario, la mutilazione, la sottrazione o il deturpamento di cadavere, la spoliazione di cadavere di persona che ha preso parte alle operazioni militari, l'arbitrario impedimento o la turbativa della libertà di religione di persona detenuta, fermata o trattenuta a qualunque titolo nel corso delle operazioni, ovvero la sottrazione di denaro alle medesime persone.

Alle fattispecie in questione si aggiungono sei ipotesi di reati contro il servizio commessi dal comandante nel corso delle operazioni militari, procedibili a richiesta del Ministro da cui il militare dipende: omissione di soccorso a navi o aeromobili che si trovano in situazioni di pericolo, del caso del comandante che si lascia sorprendere, per colpa, da una forza ostile, dell'omessa predisposizione colposa dei mezzi necessari alla difesa, con gravi conseguenze sulle operazioni militari, perdita di armi e documenti, a favore di forze ostili, a seguito di omessa predisposizione delle necessarie cautele per la loro custodia, cessione a forze ostili del posto, della nave o dell'aeromobile senza aver esaurito i mezzi di difesa, nonché omessa tenuta della nave o dell'aeromobile nel posto assegnato. I reati sono simili a quelli già previsti nel codice penale militare di guerra, al titolo II, capo I, sezione I, e nel codice penale militare di pace, molti dei quali sono perseguibili a richiesta del Ministro da cui il militare dipende (articolo 260, primo comma, del codice penale militare di pace). In conformità a quanto già ritenuto dal legislatore nel 1941, può, infatti, considerarsi opportuno che, quando si tratta di stabilire la rilevanza penale di determinati comportamenti compiuti da militari che svolgono funzioni di comando e costituenti reati propri, sia effettuata una previa valutazione da parte del Ministro competente nel merito delle scelte discrezionali del comandante, ossia se esse costituiscano attuazione delle direttive politico-militari ricevute. Infatti, la stretta connessione che si configura nella conduzione di una operazione all'estero, fra scelte politiche

e decisioni che appaiono più propriamente riconducibili alla sfera tecnico-militare, rende necessario che l'azione penale nei confronti dei comandanti, per i reati che configurano specifiche violazioni dei doveri sia preceduta da una valutazione di tipo politico propria del Ministro competente (va ricordato al riguardo che, per alcuni reati contro la fedeltà e la difesa, che offendono direttamente la personalità dello Stato, al pari di analoghe fattispecie del codice penale, occorre invece l'autorizzazione a procedere del Ministro della giustizia).

Le disposizioni di cui ai numeri da 55) a 59) contengono norme in materia processuale.

In primo luogo, la competenza per i reati previsti dal codice delle missioni militari all'estero è attribuita al tribunale militare di Roma per le violazioni commesse da appartenenti alle Forze armate e a quello ordinario dello stesso circondario per le condotte realizzate dai civili nel territorio e per il tempo in cui si svolgono le operazioni. È così confermata la scelta operata da tempo nelle leggi di autorizzazione delle missioni militari all'estero succedutesi fino ad oggi. Viene poi fatta espressamente salva la competenza del tribunale dei minorenni di Roma.

Infine, sono previste ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza per i reati di disobbedienza aggravata, rivolta, ammutinamento, insubordinazione con violenza e violenza aggravata contro un inferiore, previsti dal codice penale militare di pace, per la grave minaccia che essi rappresentano per il regolare svolgimento dei compiti propri da parte del contingente militare nel corso della missione all'estero. La previsione costituisce un efficace strumento repressivo in caso di commissione di gravi reati nel corso delle missioni, introdotta dall'articolo 9 del citato decreto-legge n. 421 del 2001 e richiamata nei vari provvedimenti di proroga delle missioni internazionali.

I princìpi di cui ai numeri 58) e 58.1) tengono conto, anche sulla base dell'esperienza maturata negli ultimi anni, di specifiche esigenze concernenti le modalità di custodia della persona arrestata o fermata nel corso delle missioni militari all'estero, anche in esecuzione di un provvedimento restrittivo della libertà personale, nei casi in cui non sia possibile mettere a disposizione dell'autorità giudiziaria italiana (mediante associazione presso una casa circondariale dello Stato) la persona *in vinculis* e quello dell'effettuazione dell'interrogatorio di quest'ultima, sia da parte del pubblico ministero (atto di natura investigativa) sia da parte del giudice per le indagini preliminari (atto di garanzia). A tale scopo è prevista l'introduzione di norme specifiche che realizzino una sintesi equilibrata tra esigenze difensive, istruttorie e di sicurezza: per l'interrogatorio, soccorreranno le previsioni del codice di procedura penale che disciplinano i casi di ricorso allo strumento della videoconferenza per lo svolgimento di atti probatori a distanza. La disciplina è riferita a qualsiasi reato e dunque avrà portata più ampia rispetto a quella ora prevista dall'articolo 9, comma 5, del richiamato decreto-legge n. 421 del 2001, applicato finora per i soli reati ricompresi nella cognizione dell'autorità giudiziaria militare.

L'articolo 3 è finalizzato a superare le ingiustificate differenze, sul piano del trattamento penitenziario, esistenti oggi tra gli appartenenti alle Forze di polizia e i militari delle Forze armate.

Al riguardo, per gli appartenenti alle Forze di polizia, l'articolo 79 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, prevede la possibilità di scontare, a richiesta, la pena detentiva ovvero la custodia cautelare in carcere per qualsiasi reato presso gli stabilimenti militari di pena.

Di contro, tale facoltà è sensibilmente limitata per gli appartenenti alle Forze armate, i quali, ai sensi dell'articolo 63 del codice penale militare di pace, sono ammessi ad espiare la pena della reclusione (convertita in reclusione militare) presso stabilimenti

militari nei soli casi in cui la condanna non comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici (disciplinata dall'articolo 29 del codice penale per condanne non inferiori a cinque anni di reclusione, ovvero dall'articolo 32-*quinquies* del codice penale per condanne non inferiori a tre anni per i reati contro la pubblica amministrazione ovvero la degradazione. Ulteriore limitazione riguarda la custodia cautelare in carcere che, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 10 febbraio 1943, n. 306, può essere espiata dagli appartenenti alle Forze armate nei citati stabilimenti militari di pena solo se disposta dall'autorità giudiziaria militare.

L'articolo 4 prevede che il legislatore delegato adotti le disposizioni necessarie al coordinamento del codice delle missioni militari all'estero con le altre leggi penali militari, nonché con le disposizioni contenute nel codice di procedura penale comuni e nelle leggi speciali vigenti nello Stato. L'esigenza di tale intervento discende dal carattere complementare proprio della legge penale militare, la quale si colloca in rapporto di specialità nel più complesso *corpus* normativo costituito dal diritto penale sostanziale e processuale comune. L'opera di raccordo è pertanto funzionale ad assicurare coerenza ed omogeneità al sistema giuridico penale nel suo insieme.

Il presente disegno di legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1 - Il contesto e gli obiettivi

A) *Sintetica descrizione del quadro normativo vigente*

La normativa vigente non prevede una disciplina organica a regime per le missioni internazionali. Tale disciplina viene, pertanto, prevista di volta in volta nell'ambito dei provvedimenti legislativi che finanziano le missioni stesse, mediante l'indicazione del codice penale militare applicabile (a partire dalla legge 4 agosto 2006, n. 247, è stato applicato il codice penale militare di pace per tutte le missioni), nonché attraverso il rinvio alla disciplina contenuta nell'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, e mediante la previsione di altre disposizioni ritenute necessarie volta per volta.

B) *Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione*

Le carenze della normativa vigente attengono, per la parte maggiormente rilevante, ai profili relativi alla disciplina penale, risultando inadeguata quella mutuata dal codice penale militare di pace, alla mancata previsione delle fattispecie corrispondenti ai crimini di guerra previsti dall'articolo 8 dello Statuto della Corte penale internazionale e ad altre disposizioni atte a conformare l'ordinamento interno alle convenzioni internazionali in materia di diritto internazionale umanitario ratificate dall'Italia e di norme procedurali calibrate sulle specifiche esigenze di sicurezza da tutelare nelle missioni internazionali.

C) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo*

L'intervento legislativo è necessario per ovviare a tutte le insufficienze della disciplina attuale in materia di partecipazione italiana alle missioni militari all'estero, in particolare per adattare alle particolari esigenze operative connesse con tali missioni.

D) *Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento*

Il disegno di legge ha come obiettivi di medio periodo l'adattamento dell'ordinamento italiano alle convenzioni internazionali in materia di diritto umanitario ratificate dall'Italia e, in particolare, alle disposizioni contenute nello statuto istitutivo della Corte penale internazionale (ratificato dalla legge 12 luglio 1999, n. 232), nonché la razionalizzazione e la semplificazione del regime penale applicabile al personale impiegato nelle missioni militari all'estero. Gli indicatori statistici consentiranno successivamente di verificare il buon esito dell'impatto della nuova normativa, in primo luogo sotto il profilo della più efficace tutela del diritto internazionale umanitario.

E) *Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo*

Destinatari dell'intervento normativo sono i Ministeri della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e della giustizia in veste di amministrazioni alle quali è attribuita la competenza in materia, rispettivamente, di impiego del personale appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, di cooperazione internazionale e di esercizio della giurisdizione. Destinatario è, altresì, il personale appartenente alle predette amministrazioni, in quanto impiegato nelle missioni in argomento.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione

Le disposizioni del disegno di legge sono state concertate con tutte le amministrazioni interessate anche attraverso riunioni interministeriali.

Non si è proceduto a preventive consultazione dei soggetti destinatari, direttamente o indirettamente delle norme, in quanto i rappresentanti di tutte le Forze armate e della Guardia di finanza avevano partecipato alla commissione tecnica istituita presso il Ministero della difesa, che ha elaborato il testo fatto proprio dal Governo.

SEZIONE 3 - La valutazione dell'opzione di non intervento («opzione zero»)

Allo stato della normativa vigente, la scelta di non intervenire in materia determinerebbe la persistenza nell'ordinamento di carenze sul piano dell'adattamento dell'ordinamento interno al diritto internazionale e continuerebbe a determinare una minor chiarezza del quadro normativo di riferimento.

Pertanto, non sono state valutate opzioni alternative perché si è ritenuta la presente regolamentazione la migliore soluzione alla luce dello studio condotto dalla commissione tecnica di cui alla sezione 2.

SEZIONE 4 - Valutazione delle opzioni alternative

Allo stato della normativa vigente, non si ritiene ragionevole e conforme ai princìpi di semplificazione normativa il ricorso ad opzione alternativa.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta

L'opzione regolatoria trova giustificazione con riguardo alla necessità di adattare la normativa vigente alle esigenze connesse con le missioni. Non sono previsti risvolti finanziari.

A) *Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti*

La materia non richiede l'adozione preventiva di misuratori degli effetti, dal momento che si versa in materia di attuazione del diritto umanitario e stante la peculiarità del presente intervento.

B) *Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta*

La presente regolazione non evidenzia svantaggi. Anzi emergono evidenti i vantaggi legati alla creazione di una normativa stabile e uniforme nella materia in conformità ad obblighi internazionali già assunti dall'Italia.

C) *Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti*

Non sono previsti obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti del presente intervento.

D) *Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate*

Per i motivi già elencati in precedenza, non può essere effettuata comparazione con altre soluzioni in quanto la commissione tecnica è stata concorde nel proporre la presente regolazione.

E) *Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio*

Le strutture che dovranno garantire la regolare attuazione dell'intervento regolatorio sono in grado, con le attuali risorse strutturali e finanziarie a loro disposizione, di provvedervi. Più precisamente, poiché le attività oggetto di disciplina sono già svolte dalle amministrazioni interessate, le modalità attuative correlate all'intervento regolatorio non comportano la necessità di creare nuove strutture organizzative o di modificare quelle esistenti.

SEZIONE 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività

Le disposizioni del disegno di legge non incidono sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento regolatorio

A) *Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto;*

Amministrazione della giustizia-tribunali ordinari, Amministrazione della difesa-tribunali militari, Forze armate e Guardia di finanza.

B) *Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.*

Il Ministero della difesa e il Ministero dell'economia e delle finanze provvederanno alla diffusione della conoscenza dell'intervento normativo quando esso sarà seguito dal relativo decreto legislativo. Si prevede l'inserimento del testo sui relativi siti istituzionali e l'organizzazione di conferenze per l'adeguata conoscenza delle innovazioni introdotte in materia.

C) *Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio*

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio saranno svolti dai ministeri della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze nonché dai tribunali ordinari e militari e dalle Forze armate e dalla Guardia di finanza secondo le modalità già previste per altre codificazioni nell'ambito di ciascuna amministrazione.

D) *Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a VIR.*

I meccanismi peor la revisione e l'adeguamento periodico sono stati previsti all'articolo 1, comma 3, del disegno di legge che si riporta: «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del codice, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi e secondo le modalità previsti dalla presente legge». Essi saranno attivati sulla base degli esiti del monitoraggio e controllo effettuato dai Ministeri della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze nonché dai tribunali ordinari e militari e dalle Forze armate e dalla Guardia di finanza secondo le modalità già previste per altre codificazioni nell'ambito di ciascuna amministrazione, ovvero per iniziative di organismi internazionali governativi e non, che operano nel settore del diritto umanitario.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazioni proponenti: Presidenza del Consiglio – Struttura di supporto al Ministro per la semplificazione normativa, Ministero della difesa e Ministero della giustizia

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo*

Il presente disegno di legge assolve alla duplice esigenza di disciplinare stabilmente il regime penale applicabile al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia impegnato nelle missioni militari all'estero e di rendere l'ordinamento nazionale pienamente in linea con il diritto internazionale umanitario e, in particolare, con le disposizioni contenute nello Statuto della Corte penale internazionale.

Per ciò che attiene il primo aspetto, l'intervento non renderà più necessaria la definizione della disciplina penale attraverso i singoli provvedimenti di finanziamento delle missioni e assolverà un'importante funzione sul piano della certezza del diritto. Il nuovo codice, infatti, pur mantenendo un rapporto di complementarietà con il codice penale militare di pace, è concepito come testo autonomo rispetto al codice penale militare di pace stesso e al codice penale militare di guerra, completato da speciali disposizioni sostanziali e processuali (come la causa di giustificazione, la disciplina dei sequestri dei mezzi militari e la disciplina in materia di arresto).

L'intervento, che prevede una codificazione organica in materia, è coerente con il programma di governo.

2. *Analisi del quadro normativo nazionale*

Il regime penale applicabile al personale impegnato nelle missioni internazionali è stato finora previsto nei decreti-legge e nelle leggi di autorizzazione e finanziamento dei singoli interventi, derogando all'automatismo previsto dall'articolo 9 del codice penale militare di guerra secondo cui «sino all'entrata in vigore di una nuova legge organica sulla materia penale militare, sono soggetti alla legge penale militare di guerra, ancorché in tempo di pace, i corpi di spedizione all'estero per operazioni mili-

tari armate ...». Da ultimo si segnalano il decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, e il decreto-legge 1º gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30 (vedasi articolo 7).

La normativa vigente, dunque, non prevede per le missioni internazionali una disciplina organica in materia penale e le relative disposizioni vengono stabilite di volta in volta nei provvedimenti adottati periodicamente per la proroga e il finanziamento delle missioni. Quanto alla disciplina codicistica, a partire dalla legge 4 agosto 2006, n. 247, è stata prevista l'applicazione del codice penale militare di pace per tutte le missioni (mentre tra il 2001 e il 2006, per alcune missioni, era stato applicato il codice penale militare di guerra), per altre disposizioni di carattere processuale (competenza, arresto in flagranza e convalida) sono state richiamate, in tutto o in parte, le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge 1º dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, mentre per la procedibilità dei reati commessi a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni è stata prevista la procedibilità a richiesta del Ministro della giustizia (sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno degli appartenenti alle Forze armate). La disciplina in questione è integrata dall'articolo 165, terzo comma, del codice penale militare di guerra (introdotto dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 2002, n. 15), secondo cui le disposizioni del libro III, titolo IV, del codice penale militare di guerra concernenti i reati contro le leggi e gli usi di guerra (che comprendono i crimini di guerra) «... si applicano alle operazioni militari armate svolte all'estero dalle Forze armate», al fine di assicurare anche in condizioni diverse dalla guerra e dai conflitti armati la protezione dei cosiddetti «soggetti deboli» (infermi, feriti, popolazione civile, prigionieri o persone comunque detenute a qualsiasi titolo).

Inoltre, in sede di conversione del citato decreto-legge n. 152 del 2009, sono state introdotte una specifica causa di non punibilità per il personale militare che utilizza le armi o altri mezzi di coazione fisica, nel rispetto delle regole di ingaggio e degli ordini legittimamente emanati (commi 1-*sexies* e 1-*septies* dell'articolo 4), nonché una disciplina speciale finalizzata al contenimento dei tempi di eventuali sequestri di mezzi militari impiegati per le missioni (commi da 1-*bis a* 1-*quinquies* dell'articolo 4).

Con la presente delega le suddette disposizioni trovano una disciplina organica e stabile. che viene integrata con l'introduzione delle fattispecie corrispondenti ai crimini previsti dall'articolo 8 dello Statuto della Corte penale internazionale e di altre disposizioni finalizzate alla tutela dei cosiddetti «soggetti deboli».

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti*

Le disposizioni del disegno di legge prevedono l'introduzione di nuove norme, applicabili al personale impegnato nelle missioni all'estero.

Si segnalano, in particolare, i seguenti princìpi e criteri direttivi contenuti all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, che prevedono:

n. 3): un aumento, da un sesto ad un terzo, delle pene detentive temporanee previste dal codice penale militare di pace qualora i reati vengano commessi nel corso di missioni militari all'estero;

n. 3.1): in presenza di specifici presupposti, la qualificazione come reati militari di varie fattispecie previste dalla legge penale, razionalizzando il riparto di giurisdizione tra autorità giudiziaria ordinaria e autorità giudiziaria militare alla quale è devoluta la cognizione dei relativi reati;

nn. 5) e 6): l'introduzione di una speciale causa di non punibilità per il militare che, in conformità alle regole d'ingaggio previste per la missione o agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di altri mezzi di coazione fisica per la necessità delle operazioni militari; la previsione è completata dall'ipotesi di eccesso colposo, strutturata in modo sostanzialmente simmetrico all'articolo 55 del codice penale. La scriminante incide sull'attuale assetto in materia di scriminanti previsto dal codice penale (articoli 51, 52 e 53) e dal codice penale militare di pace (articoli 41, 42 e 44), al fine di fornire adeguate tutele al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia impiegato nelle missioni in argomento;

n. 32): l'imprescrittibilità delle fattispecie indicate dal numero 8) al numero 32), incidendo sull'attuale disciplina prevista in materia dal codice penale. Il principio costituisce attuazione dell'articolo 29 dello Statuto della Corte penale internazionale;

n. 53): specifica aggravante nel caso in cui i reati di abbandono di posto o violata consegna, militare di sentinella che si addormenta, diserzione, procurata e simulata infermità, disobbedienza, rivolta ed ammutinamento, previsti dagli articoli 118, 119, 120, 148, 149, 157, 158, 159, 161, 173, 174 e 175 del codice penale militare di pace siano commessi durante una missione militare all'estero e in particolari circostanze;

n. 58): deroghe alle disposizioni del codice di procedura penale con riguardo al procedimento di convalida dell'arresto, intese a conciliare il rispetto dei diritti di difesa con le esigenze militari in atto. La disciplina in questione, al momento prevista per i soli reati militari, sarà estesa anche ai reati che rientrano nella cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali*

Il disegno di legge non presenta profili d'incompatibilità con i princìpi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali*

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni con le competenze delle regioni ordinarie e con quelle a statuto speciale, essendo le materie oggetto del disegno di legge attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere *a), d)* e *l)*, della Costituzione.

6) *Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione*

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni con i princìpi in parola.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa*

La materia in argomento è coperta da riserva di legge. Il disegno di legge è ispirato a criteri di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'*iter

In materia risultano presentati il disegno di legge atto Senato n. 335 e la proposta di legge atto Camera n. 1649, di identico contenuto, recanti *«Delega al Governo per la riforma del codice penale militare di pace e introduzione dell'articolo 4-*bis *della legge 7 maggio 1981, n. 180, concernente l'ufficio militare di sorveglianza»*, di cui non è ancora iniziato l'esame.

Risultano, inoltre, presentati le seguenti proposte e disegni di legge che prevedono, tra l'altro, l'introduzione nell'ordinamento italiano delle fattispecie corrispondenti ai crimini previsti dall'articolo 8 dello Statuto della Corte penale internazionale: atti Camera nn. 1695 e 2445, abbinati alle proposte atti Camera nn. 1439 e 1782, in corso di esame in Commissione; al Senato atto Senato 1112 e 1904, di cui non è iniziato ancora l'esame.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal disegno di legge.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Si tratta di disposizioni che non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto*

Sulla materia o su materie analoghe non sono aperte procedure d'infrazione.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali*

Il disegno di legge non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali. Al contrario, nella parte in cui viene data attuazione all'articolo 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, il provvedimento adempie agli obblighi assunti dal nostro Paese con la firma e la ratifica dello Statuto (che ha avuto luogo con la legge 12 luglio 1999, n. 232).

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sulla materia oggetto del provvedimento.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sulla materia oggetto del provvedimento.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea*

La Germania e il Regno Unito hanno adottato gli atti di adattamento allo Statuto della Corte penale internazionale, incluso l'articolo 8 sui crimini di guerra. Il Regno Unito ha due distinti atti: uno per l'Inghilterra e il Galles e uno per la Scozia, mentre la Germania fa indifferentemente rife-

rimento ai crimini di guerra commessi durante un conflitto armato internazionale e interno, l'ordinamento britannico distingue le due ipotesi.

La Spagna ha provveduto al recepimento mediante interventi sul codice penale comune e sul codice penale militare di pace.

La Francia non ha ancora provveduto ad adattare l'ordinamento interno al richiamato Statuto; al riguardo, la Camera ha all'esame un disegno di legge approvato dal Senato che prevede di inserire le relative norme nel codice penale.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

All'articolo 2, comma 1, lettera *b),* n. 3.1), viene prevista l'introduzione di una nuova definizione di reato militare ai fini del codice delle missioni militari all'estero.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del disegno di legge.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Non è stato fatto ricorso alla tecnica della novella.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

Dalle disposizioni del disegno di legge non conseguono effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente*

Non sono previste disposizioni aventi effetti retroattivi ovvero di reviviscenza di norme abrogate.

Le disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente sono indicate nella parte I, numero 3, della presente relazione.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesime oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo*

Non risultano deleghe aperte sulla materia oggetto del provvedimento.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione*

È prevista l'adozione di atti successivi attuativi. In particolare, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta dei Ministri della difesa, della giustizia e per la semplificazione normativa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione, dovrà essere emanato il codice penale delle missioni militari all'estero, mentre nei successivi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del codice, il Governo potrà adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e secondo le modalità previsti dalla presente legge.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi*

Nella materia oggetto del disegno di legge non risultano dati statistici di riferimento, né si ritiene necessario commissionarne.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri della difesa, della giustizia e per la semplificazione normativa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione, il codice penale delle missioni militari all'estero, di seguito denominato «codice».

2. Il codice entra in vigore decorsi sei mesi dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del codice, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e secondo le modalità previsti dalla presente legge.

Art. 2.

(Princìpi e criteri direttivi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene, in conformità alla Costituzione e alle convenzioni internazionali e, in particolar modo, allo statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,

n. 59, e successive modificazioni, nonché ai seguenti:

a) riferire le disposizioni del codice ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

1) personalità, offensività, sufficiente determinatezza e colpevolezza;

2) commisurazione delle pene per i singoli reati, tenendo conto della rilevanza dei beni giuridici offesi, delle modalità di aggressione, nonché del rapporto sistematico con analoghe fattispecie previste dalla legge penale comune;

b) riferire le disposizioni del codice secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici di seguito indicati:

1) prevedere che le disposizioni del codice si applicano alle condotte poste in essere nel corso di missioni militari all'estero, secondo quanto previsto al numero 4.1);

2) prevedere che per missioni militari all'estero si intendono le operazioni militari legittimamente decise dagli organi costituzionali competenti e svolte da contingenti militari italiani fuori del territorio dello Stato;

3) prevedere che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 del codice penale militare di pace, nei casi non previsti dal codice, si applicano le disposizioni del codice penale militare di pace concernenti i reati in particolare, con aumento, da un sesto a un terzo, delle pene detentive temporanee qualora l'aumento non sia già previsto dal codice. L'aumento di pena non rileva ai fini della procedibilità, d'ufficio o a richiesta del comandante di corpo ai sensi dell'articolo 260, secondo comma, del codice penale militare di pace;

3.1) prevedere che costituisce reato militare, oltre alle fattispecie indicate ai numeri da 8) a 31), da 33) a 45) e da 46) a 51), ogni violazione della legge penale commessa dal militare nel corso di missioni militari all'estero, in luogo militare, o comunque nello svolgimento di attività di servizio, in offesa dello Stato, del servizio militare,

dell'amministrazione militare, di altro militare o di appartenente alla popolazione civile che si trova nei territori delle operazioni all'estero, nonché ogni violazione della legge penale prevista quale delitto in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi e di produzione, uso e traffico illecito di sostanze stupefacenti psicotrope, commessa dal militare;

4) prevedere l'applicabilità delle disposizioni del codice:

4.1) ai militari dal giorno dell'impiego per la missione, al personale militare di comando e controllo e di supporto diretto del contingente militare, che rimane sul territorio dello Stato o che si trova sul territorio di altri stati, a partire dalla data di impiego per tali funzioni e limitatamente ai fatti connessi con lo svolgimento delle operazioni;

4.2) a chiunque commette reati contro lo Stato o contro cittadini italiani partecipanti alle missioni all'estero, nonché contro beni italiani, anche in alto mare, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 5., del codice penale, fermo restando il riparto di giurisdizione previsto dalle disposizioni vigenti, prevedendo, in ogni caso, la procedibilità a richiesta del Ministro della giustizia, sentito, per i reati verso i militari, il Ministro della difesa, ovvero, se la parte offesa appartiene al Corpo della guardia di finanza, il Ministro dell'economia e delle finanze;

4.3) ai soggetti di cui all'articolo 4, lettera *a)*, n. 4), della III Convenzione di Ginevra, ratificata ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1739, e, per ciò che riguarda, in particolare, i soggetti al seguito del contingente militare italiano che prendono parte direttamente alle operazioni, qualora realizzino nelle attività in concreto svolte le condotte incriminate dal codice e fermo restando il riparto di giurisdizione previsto dalle disposizioni vigenti;

5) introdurre una specifica causa di giustificazione che preveda la non punibilità del militare che, nel corso di missione mili-

tare all'estero, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio e agli ordini legittimamente emanati, fa uso, ovvero ordina di far uso, delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per la necessità delle operazioni militari;

6) prevedere che, quando nel commettere uno dei fatti previsti al numero 5) si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente emanati, ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo;

7) prevedere che agli effetti del codice i reati commessi da militari italiani o da persone estranee alle Forze armate dello Stato a danno di militari o delle Forze armate di altro stato partecipante alla medesima missione sono da considerare come commessi a danno di militari o delle Forze armate dello Stato, fermo restando ai fini della procedibilità quanto previsto dal numero 4.2);

8) prevedere come reato, punito con la reclusione da quattro a dodici anni, la condotta di chi compie, per cause non estranee alla missione militare, atti di violenza o tortura o altri trattamenti inumani, esperimenti medici, scientifici, biologici o trattamenti medici non giustificati dallo stato di salute della persona, in danno di persone detenute, trattenute o fermate a qualunque titolo nel corso delle operazioni militari, di civili, di persone che non prendono parte alle operazioni militari o di altre persone protette dalle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia;

8.1) prevedere la pena della reclusione da otto a quindici anni, se dalla condotta di cui al numero 8) derivano lesioni gravi o gravissime a una o più persone, e l'ergastolo, se deriva la morte di una o più persone;

9) prevedere come reato, punito con le medesime pene previste ai numeri 8) e

8.1), la condotta di chiunque, nel corso di missione militare all'estero, dispone detenzioni illegali, trasferimenti, diretti o indiretti, della popolazione civile dei territori in cui si svolge l'operazione militare, la deportazione o il trasferimento di tutta la popolazione all'interno o all'esterno del territorio, nonché il trasferimento, diretto o indiretto, di parte della popolazione dello Stato che conduce le operazioni militari nello Stato occupato o sul cui territorio sono in atto operazioni militari;

9.1) prevedere come reato, punito con le medesime pene di cui ai numeri 8) e 8.1), la condotta di chiunque dispone un diverso dislocamento della popolazione per ragioni correlate alla missione militare se non lo richiedono la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari;

10) prevedere come reato, punito con la reclusione da quattro a dodici anni, la condotta di chiunque maltratta, sottopone a trattamenti umilianti o degradanti o comunque cagiona gravi sofferenze fisiche o psichiche a infermi, feriti, naufraghi, civili, o persone detenute, trattenute o fermate a qualunque titolo nel corso delle operazioni militari o persone comunque protette dalle convenzioni internazionali;

10.1) prevedere l'aumento della pena sino alla metà, se i maltrattamenti sono reiterati o se si tratta di sevizie o se dal fatto derivano lesioni gravi o gravissime ovvero il fatto è commesso da un incaricato del trasporto o dell'assistenza dell'infermo, del ferito o del naufrago, o dal militare incaricato della scorta, vigilanza o custodia di civili o persone detenute, trattenute o fermate a qualunque titolo nel corso delle operazioni militari o persone comunque protette dalle convenzioni internazionali;

10.2) prevedere la pena dell'ergastolo, se si verifica la morte della persona offesa;

11) prevedere come reato, punito con la reclusione da quattro a dodici anni, la condotta di chiunque, nel territorio ove sono in

atto operazioni militari, danneggia gravemente, distrugge o incendia beni civili, ivi compresi quelli dedicati al culto;

11.1) prevedere un aumento di pena nel caso in cui le condotte di cui al numero 11) sono poste in atto su larga scala;

12) prevedere come reato, punito con la reclusione militare da tre a sette anni, la condotta di chiunque, nel territorio ove sono in atto operazioni militari, si appropria, requisisce o confisca illecitamente beni;

12.1) prevedere un aumento di pena nel caso in cui le condotte sono poste in atto su larga scala;

12.2) prevedere che non sono punibili le condotte di appropriazione, requisizione o confisca compiute a causa della necessità delle operazioni militari;

13) prevedere come reato, punito con la reclusione da due a sette anni, la condotta di chiunque usa violenza o minaccia verso uno o più persone detenute, trattenute o fermate a qualunque titolo nel corso delle operazioni militari o comunque protette dalle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia per costringerli a prestare servizio nelle Forze armate di uno Stato diverso da quello di appartenenza impegnato nelle operazioni militari;

13.1) prevedere che la stessa pena di cui al numero 13) si applica nel caso di costrizione a dare informazioni che possono compromettere gli interessi o la sicurezza dello Stato o delle Forze armate cui appartengono i soggetti di cui al numero 13) ovvero di sottoposizione a lavori che hanno una relazione diretta con le operazioni militari o che sono comunque vietate dalla legge o dalle convenzioni internazionali;

13.2) prevedere la pena della reclusione da sei a dodici anni se dal fatto derivano lesioni personali gravi o gravissime;

13.3) prevedere l'ergastolo se si verifica la morte della persona offesa;

14) prevedere come reato, punito con la reclusione da due a sei anni, la condotta consistente nel negare le garanzie processuali

stabilite dalle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia a una persona detenuta, trattenuta o fermata durante le operazioni militari o a una persona protetta dalle medesime convenzioni per un reato connesso con le operazioni militari;

14.1) prevedere come reato, punito con la pena di cui al numero 14, la condotta consistente nel dichiarare aboliti, sospesi o improcedibili in giudizio diritti ed azioni dei cittadini della nazione in cui si svolge la missione militare;

15) prevedere come reato, punito con la reclusione da tre a dieci anni, la condotta di chiunque viola i divieti di cattura di ostaggi previsti dalle convenzioni internazionali;

15.1) prevedere la pena della reclusione da sei a dodici anni in caso di lesioni gravi o gravissime di una o più persone e la pena della reclusione di anni trenta, in caso di morte di una o più persone;

16) prevedere come reato, punito con la reclusione da cinque a quindici anni, la condotta di chiunque attacca le popolazioni civili ovvero civili che non prendono parte alle ostilità o alle operazioni militari;

16.1) prevedere l'aumento della pena nel caso di lesioni gravi o gravissime di una o più persone e l'ergastolo nel caso di morte di una o più persone;

16.2) prevedere la pena della reclusione, rispettivamente, da due a sette anni e da tre a dieci anni se i fatti di cui ai numeri 16) e 16.1) sono commessi per colpa;

17) prevedere come reato, punito con la reclusione da tre a dieci anni, salvo che il fatto configuri fattispecie punita con pena più elevata, la condotta di chiunque attacca o bombarda proprietà civili che non costituiscono obiettivi militari;

17.1) prevedere la pena da quattro a dodici anni nel caso di attacchi condotti contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, purché tali edifici non siano usati come obiettivi militari;

17.2) prevedere un aumento di pena, se dal fatto quale consegue un grave danneggiamento o la distruzione dei beni;

17.3) prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni se i fatti di cui ai numeri 17), 17.1) e 17.2) sono commessi per colpa;

18) prevedere come reato, punito con la reclusione da cinque a quindici anni, la condotta di chiunque attacca o bombarda città, villaggi, abitazioni o altri beni di carattere civile che non costituiscono obiettivi militari;

18.1) prevedere un aumento di pena se dal fatto conseguono lesioni gravi o gravissime di una o più persone, ovvero il grave danneggiamento o la distruzione di beni;

18.2) prevedere la pena dell'ergastolo nel caso di morte di una o più persone;

18.3) prevedere le seguenti pene se i fatti di cui ai numeri 18), 18.1) e 18.2) sono commessi per colpa:

18.3.1) reclusione da due a sette anni per i fatti di cui ai numeri 18) e 18.1);

18.3.2) reclusione da tre a dieci anni per i fatti di cui al numero 18.2);

19) prevedere come reato, punito con la reclusione da cinque a quindici anni, la condotta di chiunque attacca o comunque fa uso di armi contro persone, installazioni, materiali, unità o mezzi adibiti al trasporto o al servizio sanitario o impiegati in missioni di soccorso umanitario o di mantenimento della pace, quando siano da considerare protetti per legge o ai sensi delle convenzioni internazionali e che usino gli emblemi distintivi previsti dalle Convenzioni di Ginevra;

19.1) prevedere un aumento di pena se dal fatto conseguono lesioni gravi o gravissime di una o più persone;

19.2) prevedere la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva la morte di una o più persone;

19.3) prevedere che le stesse pene si applicano nel caso di attacchi condotti contro ospedali o altri luoghi ove sono tenuti in

cura o riuniti feriti o malati, purché tali edifici non siano usati come obiettivi militari;

19.4) prevede la pena della reclusione da due a sette anni se i fatti di cui ai numeri 19), 19.1) e 19.3) sono commessi per colpa, e la pena della reclusione da tre a dieci anni se i fatti di cui al numero 19.2) sono commessi per colpa;

20) prevedere come reato, punito con la reclusione da cinque a quindici anni, la condotta di chiunque conduce deliberatamente un attacco a beni dal quale possa derivare il ferimento o l'uccisione di una o più persone o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale, manifestamente eccessivi rispetto ai concreti e diretti vantaggi militari previsti;

20.1) prevedere un aumento di pena nel caso di lesioni gravi o gravissime di una o più persone e l'ergastolo, se ne deriva la morte di una o più persone;

21) prevedere come reato, punito con la reclusione da due a cinque anni, la condotta di chi usa violenza nei confronti degli appartenenti alle Forze armate impegnati nelle operazioni militari dopo che essi hanno interrotto la partecipazione alle operazioni stesse;

21.1) prevedere la pena della reclusione da tre a sette anni nel caso di lesioni gravi, da sei a dodici anni nel caso di lesioni gravissime e l'ergastolo in caso di morte;

22) prevedere come reato, punito con la reclusione da uno a cinque anni, la condotta di chiunque usa indebitamente:

22.1) i segni distintivi adottati per assicurare il rispetto e la protezione degli ospedali, dei luoghi, degli stabilimenti, dei monumenti e degli edifici;

22.2) i segni distintivi della Croce Rossa, delle altre associazioni di soccorso autorizzate, delle navi ospedale, e degli aeromobili sanitari adibiti a servizio militare;

22.3) i distintivi internazionali di protezione;

23) prevedere il reato, punito con la reclusione militare da due a sei anni, di diniego di quartiere, consistente nella condotta di dichiarare che non vi saranno sopravvissuti, al fine di minacciare l'avversario o di condurre le ostilità nel presupposto che non vi saranno sopravvissuti;

23.1) la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso ovvero è ordinato da persona che ricopre posizione di comando;

24) prevedere come reato, punito con la reclusione da cinque a quindici anni, la condotta del militare che ordina, autorizza o fa uso di mezzi o modi di combattimento vietati dalle convenzioni internazionali o dalla legge;

24.1) prevedere che la pena è aumentata nel caso di lesioni gravi o gravissime di una o più persone e l'ergastolo, se dal fatto deriva la morte di una o più persone;

25) prevedere che chiunque commette i reati di cui agli articoli 600, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale nel corso di una missione militare all'estero, è punito con le pene per questi stabilite, aumentate fino alla metà;

26) prevedere il reato di gravidanza forzata, punito con la reclusione da otto a venti anni, consistente nella condotta di chiunque procura una gravidanza alle donne contro la loro volontà, allo scopo di modificare la composizione etnica di un gruppo;

27) prevedere il reato di sterilizzazione forzata, punito con la reclusione da otto a venti anni, consistente nella condotta di chiunque priva una o più persone della capacità biologica riproduttiva, al di fuori dei casi di consenso dell'avente diritto e di trattamenti medici giustificati da esigenze di salute;

28) prevedere come reato, punito con la reclusione da tre a dieci anni, la condotta di chiunque utilizza la presenza di un civile o altra persona protetta dalle convenzioni internazionali presso siti o località al fine di

evitare che questi divengano bersagli di operazioni militari;

28.1) prevedere la pena della reclusione da sei a dodici anni se derivano lesioni gravi o gravissime ad una o più persone ovvero dell'ergastolo, se dal fatto deriva la morte di una o più persone e della reclusione;

29) prevedere come reato, punito con la reclusione non inferiore a dodici anni, la condotta di chiunque priva civili dei mezzi indispensabili di sopravvivenza, anche impedendo loro di ricevere soccorsi, al fine di usare tale privazione come metodo di combattimento ovvero di condotta delle operazioni militari;

29.1) prevedere la pena dell'ergastolo, nel caso di morte di una o più persone;

30) prevedere come reato, punito con la reclusione da quattro a dodici anni, la condotta di chiunque recluta, arruola minori di età inferiore ai quindici anni ovvero favorisce tali attività nelle Forze armate nazionali;

30.1) prevedere l'aumento della pena fino alla metà, nel caso di coinvolgimento di minori nelle operazioni militari;

31) prevedere come reato, punito con la reclusione da otto a quindici anni, la condotta di chiunque saccheggia una città o altro luogo nel quale hanno luogo le operazioni militari;

32) prevedere che i reati di cui ai numeri da 8) a 31) non sono soggetti a prescrizione;

33) prevedere come reato, punito con la reclusione da quattro a dodici anni, la condotta del comandante che, senza autorizzazione o fuori dei casi di necessità o comunque in violazione delle convenzioni internazionali, delle disposizioni inerenti la missione compie ovvero ordina di compiere operazioni militari o atti ostili contro uno Stato estero, di condurre attacchi, ovvero omette arbitrariamente di interrompere le operazioni militari;

33.1) prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni per le condotte colpose;

34) prevedere come reato, salvo che il fatto configuri fattispecie punita con pena più elevata, punito con la reclusione da tre a dieci anni, la condotta del comandante, che, in violazione della legge o delle convenzioni internazionali, ordina di eseguire atti di ostilità a titolo di rappresaglia;

35) prevedere come reato, punito con la reclusione militare fino a tre anni, la condotta di chiunque vilipende i distintivi internazionali di protezione;

36) prevedere come reato, punito con la reclusione militare fino a cinque anni e un aumento di pena se il fatto è commesso da due o più persone riunite, la condotta del militare o altra persona al servizio o al seguito delle Forze armate dello Stato che illecitamente si impossessa di viveri, oggetti di vestiario o equipaggiamento;

36.1) prevedere la pena della reclusione da uno a otto anni, se è usata violenza;

36.2) prevedere la pena della reclusione fino a un anno per il militare che, avendo notizia dei fatti, omette d'informarne tempestivamente i superiori;

37) prevedere come reato, punito con la pena della reclusione militare da due a cinque anni, la condotta del militare addetto al servizio sanitario che, durante le operazioni militari, omette di prestare assistenza ai militari o ad altre persone coinvolte nell'operazione, che siano infermi, feriti o naufraghi;

37.1) prevedere la pena della reclusione militare fino a cinque anni per le condotte colpose;

38) prevedere come reato, punito con la reclusione da due a sette anni, la condotta di chiunque spoglia infermi, feriti o naufraghi, anche se hanno posto in essere atti ostili contro le Forze armate dello Stato, ovvero sottrae a essi denaro o altri oggetti;

38.1) prevedere la reclusione non inferiore a tre anni, se il fatto è commesso con violenza;

38.2) prevedere, nel caso di condotta posta in atto da un incaricato del trasporto o dell'assistenza dell'infermo, ferito o naufrago, le seguenti pene:

38.2.1) reclusione da quattro a dieci anni, nel caso previsto dal numero 38);

38.2.2) reclusione non inferiore a cinque anni, nel caso previsto dal numero 38.1);

38.3) prevedere la reclusione di trenta anni, se dal fatto è derivata la morte dell'infermo, del ferito o del naufrago;

39) prevedere come reato, punito con la reclusione da tre a dieci anni, la condotta di chiunque usa violenza contro una delle persone addette al servizio sanitario, quando a norma della legge o delle convenzioni internazionali devono essere considerate rispettate o protette, o nei confronti di ministri di culto addetti alle Forze armate dello Stato;

39.1) prevedere l'ergastolo, se dal fatto è derivata la morte della persona offesa;

40) prevedere come reato, punito con la reclusione militare fino a tre anni, la condotta di chiunque, violando la legge o le convenzioni internazionali, non consegna o non rilascia o comunque trattiene alcuna delle persone indicate al numero 39), quando hanno cessato di esercitare le loro funzioni nei luoghi ove prestavano servizio;

41) prevedere come reato, punito con la reclusione da quattro a dieci anni, la condotta di chiunque sottrae, mutila o deturpa il cadavere di un caduto in operazioni militari, o commette su di esso atti di brutalità o di oscenità;

41.1) prevedere la pena della reclusione da due a cinque anni per chiunque compie atti di vilipendio di cadavere;

42) prevedere come reato, punito con la reclusione da tre a otto anni, aumentata, se il fatto è commesso da più persone riunite, la condotta di chiunque, al fine di trarne profitto, spoglia un cadavere di un caduto in

operazioni militari, o sottrae al cadavere denaro od oggetti preziosi;

43) prevedere come reato, punito con la reclusione militare fino a due anni la condotta del militare che minaccia o ingiuria una persona detenuta o fermata a qualunque titolo;

44) prevedere come reato, punito con la reclusione fino ad un anno, la condotta di chiunque impedisce arbitrariamente o limita la libertà di religione o di culto di una o più persone detenute, trattenute o fermate a qualunque titolo;

44.1) prevedere come reato, punito con la reclusione fino ad un anno, la condotta di chiunque offende la religione professata da una o più persone detenute, trattenute o fermate a qualunque titolo, mediante vilipendio;

45) prevedere come reato, punito con la reclusione da uno a sei anni, la condotta del militare, che, a fine di trarne profitto per sé o per altri, sottrae denaro o altri oggetti a una persona detenuta, trattenuta o fermata a qualunque titolo;

45.1) prevedere la pena della reclusione da due a sette anni, se la condotta di cui al numero 45) è posta in atto dal militare incaricato di scortare, sorvegliare o custodire la persona detenuta, trattenuta o fermata a qualunque titolo;

46) prevedere come reato, punito con la reclusione militare fino a tre anni, la condotta del comandante che omette di soccorrere navi o aeromobili militari, ovvero altri militari, che si trovino in situazioni di pericolo;

47) prevedere come reato, punito con la reclusione militare da uno a cinque anni, la condotta del comandante che si lascia sorprendere, per colpa, da una forza ostile;

48) prevedere come reato, punito con la reclusione militare da due a dieci anni, la condotta del comandante che, omettendo di provvedere ai mezzi necessari alla difesa, cagiona, per colpa, la perdita del posto, della

nave o dell'aeromobile ovvero grave nocumento alle operazioni militari;

49) prevedere come reato, punito con la reclusione militare da uno a cinque anni, la condotta del comandante il quale omette di porre in essere le cautele necessarie ed in tal modo non impedisce che cadano nelle mani di forze ostili armi o documenti la cui disponibilità potrebbe nuocere al servizio militare o alle operazioni militari;

50) prevedere come reato, punito con la reclusione militare da cinque a quindici anni, la condotta del comandante che cede a forze ostili il posto, la nave o l'aeromobile, o, comunque, le armi in dotazione, senza avere esaurito i mezzi estremi di difesa e resistenza. Se il fatto è determinato da colpa, la pena è della reclusione da tre a dieci anni;

51) prevedere come reato, punito con la reclusione militare da cinque a quindici anni, la condotta del comandante che non tiene la nave od aeromobile nel posto assegnatogli in previsione di un'azione militare;

52) prevedere che i reati di cui ai numeri da 46) a 51) sono puniti a richiesta del Ministro da cui dipende il militare nei cui confronti si procede, secondo le modalità previste dall'articolo 260, primo comma, del codice penale militare di pace, con esclusione dei crimini di guerra;

53) prevedere che i reati di abbandono di posto o violata consegna, militare di sentinella che si addormenta, diserzione, procurata e simulata infermità, disobbedienza, rivolta ed ammutinamento, previsti dagli articoli 118, 119, 120, 148, 149, 157, 158, 159, 161, 173, 174 e 175 del codice penale militare di pace, sono puniti con la pena da tre a dieci anni se commessi quando è iniziata o sta per iniziare un'azione militare e con la pena da otto a quindici anni se per effetto della condotta si è verificato grave nocumento alle operazioni militari, ovvero alla incolumità degli altri militari che partecipano alla operazione militare, o alla sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile;

54) prevedere che, per quanto non diversamente previsto dalla presente legge e dalle leggi penali militari, si applicano le disposizioni del codice penale e di procedura penale;

55) prevedere che per i reati previsti dal codice, commessi da militari italiani, la competenza territoriale è attribuita al tribunale militare di Roma;

56) prevedere che per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi nel territorio e per il periodo in cui si svolgono le missioni militari all'estero, la competenza è attribuita al tribunale di Roma; resta salva la competenza del tribunale per i minorenni di Roma;

57) prevedere che gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedano all'arresto obbligatorio in flagranza di chiunque commette i seguenti reati:

57.1) disobbedienza aggravata, prevista dall'articolo 173, secondo comma, del codice penale militare di pace;

57.2) rivolta, previsto dall'articolo 174 del codice penale militare di pace;

57.3) ammutinamento, previsto dall'articolo 175 del codice penale militare di pace;

57.4) insubordinazione con violenza, previsto dall'articolo 186 del codice penale militare di pace, e violenza aggravata contro un inferiore, previsto dall'articolo 195, secondo comma, dello stesso codice;

58) prevedere apposita disciplina per i casi di arresto in flagranza e fermo nel corso di missioni militari all'estero, qualora non sia possibile porre tempestivamente a disposizione dell'autorità giudiziaria, militare ovvero ordinaria, la persona sottoposta a misura restrittiva, definendo gli adempimenti in modo da salvaguardare le esigenze investigative e attinenti alle garanzie difensive e quelle della sicurezza;

58.1) definire, nei casi di cui al numero 58), le procedure per l'interrogatorio da parte del pubblico ministero ai sensi dell'articolo 388 del codice di procedura penale

e da parte del giudice nell'udienza di convalida di cui all'articolo 391 del medesimo codice, e a seguito dell'applicazione di misura coercitiva personale.

Art. 3.

(Disposizioni in materia di ordinamento penitenziario)

1. A richiesta del condannato, la pena detentiva inflitta per qualsiasi reato agli appartenenti alle Forze armate è scontata negli stabilimenti militari di pena. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche nei casi in cui i soggetti ivi contemplati sono posti in stato di custodia cautelare in carcere.

Art. 4.

(Disposizione finale)

1. In sede di esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo è altresì delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, le disposizioni necessarie per il coordinamento del codice con le leggi penali militari, con il codice penale, con il codice di procedura penale e con altre leggi dello Stato.

€ 4,00